



2024/2153

13.9.2024

DECISIONE (UE) 2024/2153 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2024

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 settembre 2017 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con la Repubblica del Kirghizistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione.
- (2) Muovendo dal desiderio delle parti di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra («accordo») si sono conclusi con successo con la sigla dell'accordo il 6 luglio 2019.
- (3) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (4) È opportuno che l'accordo sia applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
- (5) La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica del Kirghizistan fanno salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente al trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (6) Si rammenta che i principi di sovranità e integrità territoriale di tutti gli Stati, compreso il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscono obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall'adesione alle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra⁽¹⁾, con riserva della conclusione di detto accordo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell'articolo 318 dell'accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate provvisoriamente tra l'Unione e la Repubblica del Kirghizistan, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

- a) titolo I;
- b) titolo II: articoli 3, 4, 6 e 9;

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2024/2141, 13.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2024/2141/oj.

- c) titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2;
- d) titolo IV, eccetto gli articoli 26, 81, 82, 84 e 89, nella misura in cui tali articoli riguardano gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale;
- e) titolo V: articoli da 254 a 257, articolo 258 (eccetto la lettera d)], articolo 259, articolo 260 (eccetto il paragrafo 1, lettere a), c) e f)] e articoli 261, 277 e 278;
- f) titolo VI: articoli da 304 a 309;
- g) titolo VII, eccetto l'articolo 319, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo;
- h) gli allegati;
- i) il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Articolo 4

Qualora uno Stato membro o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ritenga che non siano soddisfatti gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall'adesione all'ONU, compreso il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tale Stato membro o l'alto rappresentante solleva la questione in sede di Consiglio, al fine di decidere se tenere consultazioni sotto gli auspici del consiglio di cooperazione a norma dell'articolo 316, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

A. VERLINDEN



2024/2141

13.9.2024

Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati «gli Stati membri»,

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN,

dall'altra,

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni che le uniscono,

CONSIDERANDO il comune desiderio di rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa instaurata in passato attraverso l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995,

CONSIDERANDO il desiderio di migliorare le loro relazioni per tenere conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dell'evolversi del loro partenariato,

ESPRIMENDO la volontà comune di consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione a tutti i livelli su questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse,

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la promozione, la protezione e l'attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, nonché lo sviluppo della democrazia parlamentare,

CONFERMANDO l'impegno assunto nei confronti dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata con la risoluzione A/RES/217 (III) A dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dall'Atto finale di Helsinki adottato il 1° agosto 1975 nel corso della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (l'«Atto finale di Helsinki dell'OSCE»), dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché nei confronti dei principi e delle norme del diritto internazionale,

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere attivamente la pace e la sicurezza internazionali e a prodigarsi per un multilateralismo efficace e per la risoluzione pacifica delle controversie, in particolare cooperando nel quadro delle Nazioni Unite e dell'OSCE,

CONSIDERANDO il proprio desiderio di continuare a sviluppare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di interesse comune,

CONSIDERANDO il proprio impegno ad adempiere gli obblighi internazionali in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, compresa la lotta contro la corruzione,

CONSIDERANDO il proprio impegno a contribuire allo sviluppo politico, socioeconomico e istituzionale della Repubblica del Kirghizistan attraverso una cooperazione a vasto raggio in un'ampia gamma di settori di interesse comune,

CONSIDERANDO la propria volontà di consolidare le relazioni economiche sulla base dei principi dell'economia di mercato e di creare un clima favorevole all'ampliamento delle relazioni bilaterali in materia di scambi e investimenti e della connettività,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'impegno a favore dell'attuazione trasparente e non discriminatoria di tali diritti e obblighi,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rispettare il principio dello sviluppo sostenibile e a collaborare per conseguire gli obiettivi del documento conclusivo del vertice dell'ONU per l'adozione dell'agenda per lo sviluppo post 2015 intitolato «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottato con la risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (l'«Agenda 2030»), tenendo debitamente conto dei rispettivi programmi interni,

CONSIDERANDO il proprio impegno a garantire la sostenibilità e la tutela dell'ambiente e l'attuazione degli accordi multilaterali relativi all'ambiente di cui sono firmatarie, nonché l'impegno a rafforzare la cooperazione in materia di ambiente e di riduzione del rischio di catastrofi e in tutti i settori dell'azione per il clima, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (l'«accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»),

CONSIDERANDO il proprio impegno a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale,

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in seguito all'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente all'Irlanda, per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Repubblica del Kirghizistan che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE; prendendo atto inoltre che eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando inoltre che tali futuri accordi o successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. Il presente accordo istituisce un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le parti, basati su valori condivisi, su interessi comuni e sull'ambizione di rinsaldare le relazioni in tutti gli ambiti di applicazione, a vantaggio di entrambe.
2. Tale cooperazione rappresenta un processo mediante il quale le parti contribuiscono allo sviluppo sostenibile, alla pace, alla stabilità e alla sicurezza grazie a una maggiore convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, un'efficace cooperazione politica ed economica e il multilateralismo.

ARTICOLO 2

Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati in particolare nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, nonché del principio dello Stato di diritto, è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono il rispetto dei principi di buona governance, compresa la lotta contro la corruzione a tutti i livelli.
3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dei principi dell'economia di mercato, della promozione dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici.
4. Le parti si impegnano a combattere le diverse forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, nonché la proliferazione delle armi di distruzione di massa («ADM») e dei relativi vettori, e a sostenere un multilateralismo efficace.
5. Le parti attuano il presente accordo sulla base di valori condivisi, dei principi del dialogo, della fiducia e del rispetto reciproci, della cooperazione regionale, di un multilateralismo efficace e del rispetto degli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dalla propria adesione all'ONU e all'OSCE.

3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.

4. Le parti si impegnano pertanto a cooperare e ad assicurare coordinamento, complementarità e sinergia nelle iniziative tese a regolamentare il commercio internazionale di armi convenzionali o a migliorarne la regolamentazione, nonché a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi. Esse convengono di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.

TITOLO III

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 13

Protezione dei dati personali

1. Le parti riconoscono l'importanza di promuovere e garantire i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, quale fattore essenziale della fiducia dei cittadini nell'economia digitale ed elemento chiave per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di attività di contrasto.

2. Le parti cooperano per garantire la tutela e l'applicazione effettive di tali diritti, anche nell'ambito della prevenzione del terrorismo e di altri reati transnazionali e della lotta contro tali fenomeni. La cooperazione può comprendere, tra l'altro, lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni e competenze.

3. Le parti cooperano al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali mediante lo scambio delle migliori pratiche ed esperienze, tenendo conto delle norme e degli strumenti giuridici europei e internazionali. Al fine di agevolare la cooperazione, la Repubblica del Kirghizistan si adopererà per aderire alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981, e al relativo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001, e per darvi attuazione.

ARTICOLO 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1. Le parti ribadiscono l'importanza di instaurare un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, comprese la migrazione legale, se del caso, la protezione internazionale e la lotta contro la migrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri umani.

2. La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro vigente legislazione in materia. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:

- a) le cause di fondo della migrazione;
- b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale allo scopo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951, e del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967;
- c) il richiamo alla dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti adottata con la risoluzione A/RES/71/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016;
- d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione degli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
- e) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure volte a contrastare le reti di trafficanti di esseri umani e a proteggere le vittime di tali traffici nel quadro di strumenti internazionali pertinenti;

- f) aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori pratiche e altre misure operative in materia di gestione della migrazione, in particolare la migrazione illegale, la sicurezza dei documenti, la politica dei visti, la gestione delle frontiere e i sistemi di informazione sulla migrazione.

ARTICOLO 15

Riammissione e lotta contro la migrazione illegale

1. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, le parti convengono quanto segue:
- a) la Repubblica del Kirghizistan riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità;
 - b) ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Repubblica del Kirghizistan, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità.
 - c) gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio a tal fine necessari o accettano l'uso del documento di viaggio europeo istituito a norma del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ a fini di rimpatrio. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, su richiesta della Repubblica del Kirghizistan o dello Stato membro interessato, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Repubblica del Kirghizistan offrono piena collaborazione al fine di accertarne la cittadinanza.
2. Le parti convengono di concludere, su richiesta, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan in materia di riammissione. Tale accordo comprende disposizioni dettagliate riguardo alla riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. Le parti possono altresì valutare, se le condizioni lo consentono, la possibilità di negoziare un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan.

ARTICOLO 16

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1. Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere efficacemente l'utilizzo dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo.
2. A tal fine, esse si scambiano informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e collaborano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in questo settore. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, l'identificazione, il tracciamento, il sequestro, la confisca e il recupero di beni o fondi provento di reato.

ARTICOLO 17

Droghe illecite

1. Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato, basato su elementi concreti e integrato, in materia di droghe illecite e di nuove sostanze psicoattive.
2. Le politiche e le azioni nel settore della droga intendono rafforzare le strutture incaricate di prevenire e contrastare le droghe illecite, ridurre l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali del loro uso allo scopo di ridurre i danni. Le parti collaborano al fine di prevenire l'uso dei precursori chimici per scopi quali la produzione illecita di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di nuove sostanze psicoattive.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).

3. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano sui principi concordati stabiliti nelle convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di droga e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale intitolato «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem» (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga), adottato con la risoluzione A/RES/S-30/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 aprile 2016 quale consenso internazionale più recente sulla politica internazionale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga.

ARTICOLO 18

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

1. Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere le attività criminali e illegali, comprese le attività transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:

- a) il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;
- b) il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco, comprese le armi leggere e di piccolo calibro;
- c) il contrabbando e il traffico di droghe illecite;
- d) il contrabbando e il traffico di merci;
- e) attività economiche e finanziarie illegali quali la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;
- f) l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;
- g) la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico;
- h) la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni;
- i) la criminalità informatica.

2. Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organi di contrasto, anche nel campo della formazione e della condivisione di esperienze. Le parti procedono all'effettiva attuazione delle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con la risoluzione A/RES/55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 gennaio 2001, e dai relativi protocolli.

3. Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione conformemente alle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata con la risoluzione A/RES/58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, e in linea con le raccomandazioni scaturite dalle valutazioni effettuate in relazione a tale convenzione.

ARTICOLO 19

Antiterrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

2. Le parti convengono che è indispensabile che la lotta contro il terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro il terrorismo.

3. Le parti sottolineano l'importanza della ratifica e dell'attuazione universali di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell'ONU in materia di lotta contro il terrorismo. Le parti convengono di promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo adottata con la risoluzione A/RES/60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006, nonché di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4. Le parti ribadiscono l'importanza di una strategia di lotta contro il terrorismo basata sull'azione giudiziaria e sull'attività di contrasto e convengono di cooperare per prevenire e reprimere il terrorismo, in particolare:
- a) scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata;
 - b) scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, conformemente al diritto applicabile;
 - c) scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, come pure sulle modalità atte a contrastare la radicalizzazione e promuovere la deradicalizzazione e la riabilitazione;
 - d) scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, nonché di minacce terroristiche;
 - e) condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo, in particolare in relazione ai procedimenti penali;
 - f) rendendo penalmente perseguibili i reati di terrorismo e adottando misure per contrastare il finanziamento del terrorismo;
 - g) adottando misure atte a contrastare le minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari ad alto rischio.
5. La cooperazione si basa sulle valutazioni disponibili pertinenti ed è realizzata in consultazione reciproca tra le parti.

ARTICOLO 20

Cooperazione giudiziaria e giuridica

1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Le parti rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Una siffatta cooperazione comprende, se del caso, l'adesione agli strumenti internazionali pertinenti e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.
2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria e giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

ARTICOLO 21

Tutela consolare

Le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato offrono protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non disponga, nella Repubblica del Kirghizistan, di una rappresentanza permanente in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

Al fine di istituire una procedura coordinata che consenta ai cittadini della Repubblica del Kirghizistan di godere della tutela consolare negli Stati membri dell'Unione europea in cui la Repubblica del Kirghizistan non dispone di una rappresentanza permanente in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, si deroga all'obbligo di notifica imposto alle rappresentanze consolari della Repubblica del Kirghizistan stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 7 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, adottata il 24 aprile 1963.